



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

Reggio Calabria, 06/08/2019

**Oggetto: LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELL'AMBITO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO.**

**Privacy e protezione dei dati personali
nell'ambito degli Uffici Presidenza e Personale di Magistratura,
Dirigenza e Personale Amministrativo, Segreterie, Protocollo e
Rete Ponente del Tribunale di Reggio Calabria**

Al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al “rischio” del trattamento e di escludere o ridurre al minimo possibili impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati nella raccolta e trattamento dei dati personali per lo svolgimento dei compiti istituzionali, si è ritenuto procedere ad una rivisitazione delle modalità di trattamento dei dati personali che rilevano nell'ambito di tale area, anche in considerazione del cambio generazionale dei dipendenti del settore (ben sei unità su dodici) e della necessità di verificare la continuità in sede applicativa delle misure di salvaguardia già in uso nella prassi lavorativa, anche alla luce della novellata normativa in materia di protezione dei dati personali e delle recenti prescrizioni del Garante in materia di **trattamento di categorie particolari di dati personali nei rapporti di lavoro** ¹.

In primo luogo è opportuno premettere che, come previsto dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e dei dipendenti giudiziari (DMG 23/02/2018), le unità in servizio presso il settore amministrativo *de quo* hanno l'obbligo di riservatezza dovendo osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

I dati personali, che costituiscono o possono costituire oggetto di trattamento in tale ambito, si distinguono in:

- dati personali ordinari o comuni, per i quali non sono previste disposizioni speciali di trattamento, vale a dire le informazioni correnti di identificazione personale che consentono, in generale, l'identificazione diretta dell'interessato, quali, a mero titolo esemplificativo, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di casa, l'indirizzo email, l'indirizzo IP (quando collegato ad altri dati), il numero di telefono e via dicendo;

¹ Per la normativa vigente e le linee guida in materia (da ultimo le *prescrizioni del Garante relative al trattamento di categorie particolari di dati personali nei rapporti di lavoro, nei confronti dei privati e delle P.P.AA. che, a vario titolo, effettuano trattamenti per finalità d'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, provvedimento Garante del 05/06/2019 in GU 176 del 29/07/2019*), consulta il sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali ai seguenti link: www.garanteprivacy.it/ - www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti-normativa - www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9124510



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

- dati personali sensibili o giudiziari rientranti nelle “*categorie particolari*” di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR ² (c.d. trattamento “*speciale*”), vale a dire i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, nonché i dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, nonché i dati relativi a condanne penali, a reati e alle connesse misure di sicurezza.

Nell’ambito di tale settore e con riferimento al trattamento ed alla conservazione della documentazione recante i dati personali (comuni, sensibili o giudiziari), effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, si rappresenta che:

- gli atti in questione sono soggetti a particolari misure di salvaguardia, quali la custodia in archivi ad accesso controllato, in uffici ed armadi con serratura, nonché la lavorazione e la movimentazione dei fascicoli sotto la vigilanza di personale dell’ufficio;
- gli atti ricevuti e trasmessi al protocollo informatico riservato ed in generale tutti gli atti definiti “*riservati*” sono lavorati con le cautele necessarie e movimentati in busta o cartella chiusa; particolari misure, sia in sede di lavorazione che in sede logistica, sono adottate per la documentazione segretata della Rete Ponente, le cui postazioni sono operative in una stanza riservata in via esclusiva a tale attività e protetta da chiusura serrata;
- la trasmissione di atti, a mezzo posta elettronica certificata e non, è limitata solo a quelli contenenti dati personali comuni, cioè di tipo ordinario;
- la trasmissione della documentazione contenente i dati soggetti al c.d. trattamento “*speciale*”, cioè sensibili o giudiziari (artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016, quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi allo stato di salute del soggetto o di suoi congiunti, quelli che emergono da esposti o relativi a procedimenti disciplinari, di trasferimento per incompatibilità ambientale e di sospensione cautelare dal servizio), deve essere effettuata in busta chiusa riportante l’annotazione “**Contiene dati ex artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016**” e la conservazione deve essere garantita secondo modalità che ne precludono la visione, in occasione della consultazione di documenti di altro genere, mediante creazione di sotto-fascicoli in busta chiusa.

² Il regolamento generale sulla protezione dei dati, meglio noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation), è un regolamento dell’Unione Europea (Reg. UE 679/2016) in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016 ed operativo a partire dal **25 maggio 2018**, che in Italia ha abrogato gli articoli del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) con esso incompatibili. Infatti, a decorrere dal 25/05/2018 l’espressione “dati sensibili” si intende riferita alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Reg. UE 679/2016.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

I dati personali trattati, pertanto, possono essere soggetti o non soggetti al c.d. trattamento “speciale”³ ed, a titolo esemplificativo, si richiamano alcune tipologie di dati di regola rientranti nelle “categorie particolari”:

- i procedimenti di conferimento e autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio e relativi controlli; le questioni connesse al potere disciplinare o relative all’eventuale avvio di procedimenti disciplinari o di incompatibilità ambientale o di sospensione cautelare dal servizio, per le quali possono venire in rilievo anche dati personali riguardanti soggetti estranei alla PA;
- i provvedimenti relativi allo stato giuridico, al trattamento economico ed, in generale, alla gestione del rapporto di lavoro; tale trattamento concerne tutti i dati, anche relativi allo stato di salute e giudiziari, relativi all’instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, al personale appartenente alle c.d. categorie protette es. L. 104/1992, oppure alle procedure per ottenere prestiti e finanziamenti sulla partita stipendiale;
- i dati inerenti allo stato di salute possono anche essere riferiti a familiari del dipendente, oppure essere trattati ai fini dell’attribuzione del corrispondente trattamento economico o con riferimento a tutti i procedimenti finalizzati all’accertamento di particolari inidoneità dipendenti o meno da causa di servizio, ovvero per l’attribuzione di benefici, per il rimborso di spese per cure mediche sostenute o per l’attribuzione del trattamento pensionistico;
- i dati sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell’orario di servizio, ai fini dell’attribuzione anche del corrispondente trattamento economico e per la gestione delle assenze;
- i dati di natura penale sono trattati nel caso in cui a seguito di comunicazione giudiziaria occorra instaurare un procedimento disciplinare, oppure nell’ipotesi di richieste provenienti da altri Uffici Giudiziari o da altre PA di notizie circa processi penali riguardanti loro dipendenti;

³ *Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento n. 146 del 05/06/2019, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati - 1. Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro - 1.4.2 Trattamenti effettuati nel corso del rapporto di lavoro: a) il datore di lavoro tratta dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico esclusivamente in caso di fruizione di permessi in occasione di festività religiose o per le modalità di erogazione dei servizi di mensa o, nei casi previsti dalla legge, per l’esercizio dell’obiezione di coscienza; b) il datore di lavoro tratta dati che rivelano le opinioni politiche o l’appartenenza sindacale, o l’esercizio di funzioni pubbliche e incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali esclusivamente ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali nonché per consentire l’esercizio dei diritti sindacali compreso il trattamento dei dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali; c) il datore di lavoro in caso di partecipazione di dipendenti ad operazioni elettorali in qualità di rappresentanti di lista, in applicazione del principio di necessità, non deve trattare nell’ambito della documentazione da presentare al fine del riconoscimento di benefici di legge, dati che rivelino le opinioni politiche (ad esempio, non deve essere richiesto il documento che designa il rappresentate di lista essendo allo scopo sufficiente la certificazione del presidente di seggio); d) il datore di lavoro non può trattare dati genetici al fine di stabilire l’idoneità professionale di un dipendente, neppure con il consenso dell’interessato.*



Tribunale di Reggio Calabria
Presidenza

- le relazioni motivate dei magistrati per astensione, ricusazione, proroga termini deposito sentenza, disciplinari o rilievi ispettivi, rimangono custoditi e non accessibili presso l'Ufficio di Presidenza e solo il decreto presidenziale è oggetto di diramazione; analogamente si procede per il personale amministrativo;
- le medesime cautele sono adottate per gli atti relativi alle misure di protezione dei Magistrati e di vigilanza e sicurezza dei locali, alle procedure presidenziali in materia di Albi Speciali CTU-Periti (ad esempio, le informative della Questura Sezione Anticrimine sono collazionate in busta chiusa) e disciplinari a carico di ausiliari del Giudice;
- non è accettata documentazione contenente diagnosi mediche, trattamenti sanitari, indicazioni che rivelano convinzioni religiose o di coscienza, opinioni politiche o adesioni ad associazioni in generale, condizioni economico-finanziarie e quant'altro assimilabile a dati sensibili e, nei casi in cui tali atti debbano essere depositati *ex lege*, essi sono gestiti e conservati in busta o cartella chiusa;
- se il lavoratore produce tale documentazione e per errore viene ricevuta, l'ufficio adotta le cautele sopra descritte, si astiene dall'utilizzare queste informazioni ed invita con comunicazione scritta il dipendente a non produrre altri certificati con le stesse caratteristiche;
- non è accettato, a titolo di esempio, il documento che designa il rappresentante di lista essendo allo scopo sufficiente la certificazione del presidente di seggio;
- non può essere esibita, a titolo di esempio, documentazione medica (es. copia cartelle cliniche) ai fini dell'accoglimento di una richiesta di permesso per grave infermità del familiare ex art. 4, 1°c., primo inciso della L. 53/2000, oppure ai fini del riconoscimento del permesso art. 35, 1° c. del CCNL per visite mediche, terapie ed altro;
- analoghe cautele sono adottate per la documentazione relativa all'infortunio sul lavoro, alla L. 104/1992 e ad altre normative finalizzate al riconoscimento di benefici di legge;
- eventuali comunicazioni in materia di accumuli ritardi o non osservanza di norme contrattuali in generale, oppure riguardanti gli altri dati a trattamento "*speciale*" sono collazionate e trasmesse singolarmente per ogni dipendente interessato;
- le comunicazioni tra amministrazione e lavoratore, infatti, aventi un contenuto riconducibile alla normativa privacy sono assicurate, al fine di prevenire la conoscenza ingiustificata di dati da parte di altri dipendenti, mediante adozione di forme di comunicazione con il dipendente protette e individualizzate (inoltrandole in busta chiusa oppure inviandole con email individualmente e non cumulativamente al singolo dipendente e, se necessario, invitandolo a ritirare o consegnare personalmente la documentazione o la giustificazione);
- il controllo delle presenze, del rispetto degli orari, degli accessi sul luogo di lavoro ed, in generale, delle entrate e delle uscite iniziali, finali e intermedie, viene effettuato non in modo sistemico ed attraverso verifiche delle timbrature al Perseo e della effettiva presenza sul luogo di lavoro.



Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza

Quanto sopra illustrato è estensibile, nell'ambito del Settore Amministrativo, anche agli Uffici Gestione Patrimoniale del Consegretario, Gestione Beni, Spese d'Ufficio, Economato e Fornitori, nonché all'Ufficio Unico Spese di Giustizia Anticipate.

Le richieste di accesso ad atti contenenti dati personali (comuni, giudiziari o sensibili), sono sempre oggetto di un'attenta disamina da parte del Capo dell'Ufficio Giudiziario, ponendo particolare attenzione al giusto bilanciamento tra il diritto di accesso e la tutela della riservatezza dei soggetti terzi in relazione al pregiudizio concreto che l'ostensione possa recare nel caso specifico alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ⁴.

Quanto alla diffusione dei dati in internet tramite il sito istituzionale di Questo Tribunale, si è proceduto assicurando in ogni caso l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete, avendo cura nel contempo di conciliare il principio della trasparenza con quello della privacy, mediante accorgimenti finalizzati a non immettere online dati personali, anche se qualificabili "comuni": a titolo di esempio, dagli elenchi dei professionisti a vario titolo sono eliminati i dati concernenti le generalità, il codice fiscale, la partita IVA, i contatti, gli indirizzi di residenza o domicilio professionale, le somme percepite ed, ovviamente, i dati processuali del registro generale, del giudice o delle parti/imputati.

Si trasmettono le Linee Guida nr. 151 prot. int. del 06/08/2019, adottate in materia di privacy, alla luce della novellata normativa sulla protezione dei dati personali e delle recenti prescrizioni del Garante in sede di trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro anche da parte della Pubblica Amministrazione, significando che gli atti soggetti a particolari misure di salvaguardia dovranno pervenire agli Uffici Amministrativi in busta o cartella chiusa, soprattutto ove non depositati dal soggetto interessato.

Infatti, la trasmissione della documentazione contenente i dati soggetti al c.d. trattamento "speciale" di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016 deve essere effettuata in busta o cartella chiusa riportante l'annotazione "Contiene dati ex artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016".

Analogamente non può essere ricevuta documentazione contenente diagnosi mediche, trattamenti sanitari, indicazioni che rivelano convinzioni religiose o di coscienza, opinioni politiche o adesioni ad associazioni in generale, condizioni economico-finanziarie e quant'altro assimilabile ai dati soggetti al c.d. trattamento "speciale" di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR 679/2016 e, solo nei casi in cui tali atti debbano essere depositati ex lege, essi sono presentati, gestiti e conservati in busta o cartella chiusa.

⁴ Per l'effetto dell'art. 59, 1° comma del D.Lgs. 196/2003, infatti, deve ritenersi ammessa l'ostensione dei documenti contenenti dati personali comuni afferenti alla sfera privata di soggetti terzi (diversamente da quanto invece previsto per i dati personali giudiziari o sensibili, di regola non ostensibili), qualora si dimostri di vantare un « interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso » (art. 22, 1° comma, lett. b) della Legge 241/1990), tenendo in considerazione anche che « deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici » (art. 24, 7° comma, primo inc. della Legge 241/1990).